

# Agevolazioni fiscali e associazioni sportive dilettantistiche, la promozione sportiva è requisito essenziale

*Tributi – Accertamento per IVA-IRPEF-IRAP – Contenzioso tributario – Agevolazioni tributarie – Associazioni sportive dilettantistiche*

## COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA DI LODI - Sez.1

### Sentenza n. 47-2018

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA  
DI LODI Sez.1**

riunita con l'intervento dei Signori:

PIGLIONICA VITO  
CALDARERA EMANUELE  
SCALISE ANGELA  
ha emesso la seguente

Presidente  
Relatore  
Giudice

### **SENTENZA N. 47-2018**

- sul ricorso n. 90/2017  
depositato il 06 /10/ 2017

Avverso Avviso DI ACCERTAMENTO n. T9RO1M200177 IRPEF-ADD.REG. 2012

Avverso Avviso DI ACCERTAMENTO n. T9R01M200177 IRPEF-ADD.COM. 2012

Avverso Avviso DI ACCERTAMENTO n. T9R01M200177 IRPEF-IMPR.SEM. 2012

Avverso Avviso DI ACCERTAMENTO n. T9R01 M200177 IRPEF-ALTRA 2012

Avverso Avviso DI ACCERTAMENTO n. T9R01M200177 IVA-ALTRO 2012

Avverso Avviso DI ACCERTAMENTO n. T9R01M200177 IRAP 2012

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LODI

proposto dai ricorrenti :

L. F. VIA LEOPARDI29 26854 CORNEGLIANO LAUDENSE LO

difeso da:

SERINA EMANUELE VIA MATTEOTTI 46 26013 CREMA CR;

SERINA STEFANIA VIA LODIGIANI LELIA 42/B3 26010 VAIANO CREMASCO CR;

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso depositato il 6 ottobre 2017 da L. F., con domicilio in Cornegliano Laudense, assistito e difeso come in atti, è rivolto contro l'Avviso d'Accertamento n. T9RO1M200177 per l'anno d'imposta 2012 derivante da una verifica fiscale dell'ufficio controlli della direzione provinciale di Lodi.

Con tale atto, è stata disconosciuta la natura di "Associazione sportiva dilettantistica" della "Cascina Emilia" attività consistente nella gestione di un centro ippico, configurata, invece, dall'ufficio come "ditta individuale Cascina Emilia di L. F.", richiedendo pertanto, il versamento di IRPEF, IRAP, imposta IVA addizionale regionale, comunale o oltre ad interessi e sanzioni per un totale di Euro 24.792,40.

Il ricorrente contesta il disconoscimento, esponendo i fatti e le modalità della verifica con diversi e differenti motivi di ricorso, e chiedendo l'accoglimento di esso e le spese del giudizio.

L'Agenzia delle Entrate si costituisce con controdeduzioni del 12/10/2017 e sostiene che l'Associazione sportiva dilettantistica in oggetto "non opera secondo i principi definiti dal proprio statuto e non osserva i criteri normativi previsti ai fini del riconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica, bensì l'intero modus operandi concretizza in tutti i suoi molteplici aspetti un'attività commerciale (...) finalizzata alla commercializzazione di "corsi di equitazione-- A tale scopo utilizza le tipiche tecniche commerciali, subordinando l'adesione associativa all'acquisto delle predette prestazioni. E' stata qualificata, quindi, come associativa una partecipazione che in realtà è motivata da interessi personalistici."

Tutto ciò viene desunto dai 'verificatori' sulla base di alcuni elementi; innanzitutto le dichiarazioni dei clienti, la mancanza di firma dei soci sulle delibere e dal fatto che buona parte delle entrate deriva dall'offerta di spazi e strutture per cavalli di proprietà di terzi.

Conclude l' Agenzia, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese del giudizio.

Con ordinanza collegiale del 4/12/2017, veniva rigettata l'istanza di sospensione.

All'odierna udienza pubblica il Collegio, dopo l'esposizione del relatore, sentite le parti presenti, decide come da dispositivo.

Dando per qui integralmente riportate le deduzioni e conclusioni degli atti delle parti, relativamente alle censure svolte in diritto e nel merito, osserva questo collegio giudicante:

La tesi sviluppata dall'ufficio si può definire assolutamente indiziaria, priva di prove e di concreti elementi che possano servire ad inquadrare l'attività svolta da L. F. come "commerciale" ed al di fuori dell'Associazione non riconosciuta.

Tutti gli intervistati hanno dichiarato di essere soci dell'associazione; circa il fatto di aver preso visione dello statuto, di avere partecipato alle assemblee e di avere avuto ricevuta dei pagamenti in contanti da loro effettuati, tranne una che dice di aver pagato con assegno, gli interrogati pur non ricordando sovente i particolari, hanno, in generale, dimostrato di essere ben coscienti della natura associativa della cascina e dei loro diritti; ciò anche se le riunioni erano "tutte incentrate su temi specifici quali equitazione e corsi", che si ritiene possa essere l'unica cosa di interesse per chi frequenta e si associa ad una struttura del genere e che sovente non è affatto interessata, anche se ne parlasse, dei "problemi organizzativi e/o di gestione e/o fiscali dell'associazione".

A questo proposito si veda la sentenza della CTR di Potenza n.280/AK dove si chiarisce che "l'organizzazione dell'Ente, rispecchiata nelle norme statutarie (...), e la concreta gestione amministrativa (...) devono consentire solo in via potenziale il coinvolgimento e la libera partecipazione degli affiliati ma non possono certo coartare la necessaria presenza fisica; (...) lo scarso interesse e l'esigua partecipazione (...) non può essere pregiudizievole a tal punto da ritenerne mutata la natura".

D'altra parte, non sembra smentire la natura di associazione non riconosciuta la circostanza che il dato certo e incontestato risiede "nel fatto che tutti andavano in sede per prendere lezioni di equitazione, per alloggiare il cavallo", pagando per il servizio di cui usufruivano e con poco attaccamento al mero aspetto burocratico.

Anche tutto il tenore con cui l'amministrazione svolge le sue censure nei confronti dell'Associazione sportiva dilettantistica è abbastanza claudicante, laddove "la partecipazione dei soci è messa in discussione", o "non vi è dimostrazione certa della partecipazione dei soci alla vita associativa, o ancora "non sembra veritiero" il luogo di svolgimento delle assemblee, lasciando un alone di dubbio su tutto ciò che viene di fatto contestato alla prevenuta.

Sulla cosiddetta pensione dei cavalli "se correttamente gestita in base alle regole degli enti senza scopi di lucro, è attività istituzionale e quindi detassata" e non commerciale e come tale non soggetta ad IVA e ad imposizione diretta.

Infatti, "Se lo scopo dell'associazione è "la pratica e la diffusione degli sport equestri" è conseguenziale che la stessa comprenda nei suoi fini istituzionali anche la ospitalità e cura dei cavalli di proprietà dei soci.

E' proprio questo, infatti, l'aspetto che consente il perseguimento di una delle finalità sociali che è quello della pratica dello sport equestre. Non si vede, infatti, diversamente come potrebbe perseguirsi tale finalità: non certo col noleggio di cavalli dell'associazione giacché questo si costituirebbe attività commerciale".

Comm. Trib. Reg. di Milano n.2048/14

Pertanto è chiaro che "non è possibile scindere l'attività di accudimento del cavallo da quella sportiva in quanto la prima va considerata come un particolare momento della seconda e non come attività del tutto distinta." Comm. Trib. Prov. Varese n.122/13 vedi anche CTP Milano n.9408/42/16.

Infine, si rileva come, in sede di ispezione, siano stati rilevati:

stretti legami familiari tra i soci e un accentramento decisionale in L. F. , la mancanza del libro soci, la presenza di soci minorenni, la mancanza di tutte le firme dei partecipanti alle sedute assembleari.

Per bene inquadrare il tema, bisogna ricordare che stiamo trattando di una Associazione sportiva dilettantistica dedicata ai cavalli, dove ciò che veramente conta (e che è lo stesso motivo per cui si soggiace ad alcune devianze dal tema) è l'interesse e la passione per i cavalli .

E, allora, va osservato che tutti gli adempimenti sopra indicati non sono affatto obbligatori, ma, semmai, consigliati per una ordinata gestione.

Così il numero di tre associati, parenti tra loro, su trentotto maggiorenni, non sembra né un fatto particolarmente strano né vietato, così come non lo è che a farsi maggior carico della gestione sia stato il sig.

L. F., presidente dell'associazione e, contemporaneamente, svolgente l'attività di istruttore, cosa per la quale percepisce un modesto compenso dichiarato nel mod.770 dell'associazione.

Risulta, poi, esibito, anche se non obbligatorio, l'elenco dei soci, con allegato l'elenco dei soci minorenni; così come, trattandosi di associazione non riconosciuta, è sufficiente, la sottoscrizione dei verbali di assemblea da parte del presidente e del segretario.

Insomma, quello che appare al Collegio, è che l'Agenzia abbia cercato i motivi per imputare all'ASD delle cose di cui neanche lei è veramente convinta.

Pertanto, risulta illegittimo il passaggio da associazione sportiva dilettantistica a ditta individuale effettuato dall'Agenzia nei confronti del ricorrente; così come inutile è stata la ricostruzione del reddito, stante la mancanza di prove atte a qualificare come ditta individuale la ricorrente, come invece è accaduto nel caso di specie.

A causa della soccombenza, le spese della presente fase processuale sono poste a carico della resistente Agenzia.

**PQM**

**La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi**

**ACCOGLIE**

Il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento contro L. F., condanna l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro 6000,00 (seimila/00), oltre IVA e CPA se dovute.

Così deciso in Lodi il 16 aprile 2018